NORME URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA MINERARIA

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verra' effettivamente accertato per le predette disponibilita' di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Politica mineraria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 agosto 1987, non più in vigore dal 26 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-agevolazioni-della-produzione-industriale-318-1987/art-7-provvedimento-abrogato-dal-d-l-22-giugno-2012-n-83/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it